

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI GIANO DELL'UMBRIA

(Provincia di Perugia)

REP. N° ---

**CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO PER LA
CONCESSIONE DELLA FARMACIA COMUNALE DEL COMUNE
DI GIANO DELL'UMBRIA PER ANNI DIECI. [CIG 8376114]**

L'anno duemilavent---, il giorno ----- del mese di ----- (--/--/20--), avanti a me Dott. Vincenzo De Cesare, Segretario Comunale, domiciliato per la carica presso la sede della Residenza Municipale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n.267/2000 sono presenti:

1. Rumori Fabiana, nata a Marsciano (Pg) il 20.01.1965 ed ivi residente, Responsabile del Settore Finanziario-Amministrativo del Comune di Giano dell'Umbria, la quale interviene ed agisce nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti – Codice Fiscale 00470070541;

2. ----- nat-- a ----- (--) il --.---.19—e residente in -----
----- – Via ----- n.--, il quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di ----- della Ditta “-----” con sede in ----- – Via ----- (--), C.F./P.IVA ----
-----, che brevità nel prosieguo del presente atto verrà chiamato
Concessionario;

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io

Segretario Comunale sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO

- con determinazione dirigenziale del Settore Finanziario-Amministrativo n. ----- in data ----- si è provveduto ad approvare la documentazione di gara ed i relativi allegati per l'affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale con richiesta alla CUC dell'Unione dei Comuni "Terre dell'olio e del sagrantino" di indizione procedura aperta di gara;

- con determinazione dirigenziale del Settore Finanziario-Amministrativo n. ----- in data ----- a seguito dell'esito della procedura di gara, effettuata dalla CUC, è stato individuato quale aggiudicatario della concessione della gestione della farmacia comunale;

- a garanzia degli obblighi da assumere con il presente contratto il Concessionario ha prestato cauzione definitiva di Euro ----- (pari al 10% dell'importo contrattuale) mediante Polizza fidejussoria n----- rilasciata da ----- sede di ----- in data -----.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Definizioni

1. Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i

documenti espressamente richiamati, si intendono per:

a) “*Comune*”, il Comune di Giano dell’Umbria titolare e proprietario della farmacia comunale classificata “*rurale*”;

b) “*Concessionario*”, l’affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica;

c) “*Servizio*” o “*Farmacia*”, la farmacia comunale (gestione ed esercizio della stessa e degli studi per servizi alla persona);

d) “*Contratto*”, il presente Contratto di Concessione di Servizio;

e) “*Parti*”, il Comune ed il Concessionario;

f) “*Azienda*” l’insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l’esercizio del Servizio. Dalla nozione di azienda è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 3 – Oggetto dell’appalto

1. Con il presente contratto il Comune affida al Concessionario, che accetta, la gestione del Servizio. La concessione viene conferita e accettata sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto il quale già sottoscritto dalle parti per integrale accettazione si intende facente parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato e, per quanto non disciplinato, dalla documentazione di gara e dalle norme regolanti la materia.

2. Il servizio oggetto del contratto costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:

a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio

al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;

b) la produzione di servizi nel settore socio-sanitario quali, a titolo esplicativo ma non esclusivo, l'effettuazione di test diagnostici, la consulenza per la salute e il benessere della persona, l'attività di educazione sanitaria e la consulenza sulla scelta dei farmaci da banco;

c) le ulteriori attività indicate nel documento "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni per la predisposizione da parte del concessionario della Carta della qualità dei Servizi della Farmacia";

d) la gestione degli "studi per servizi alla persona" quale ambulatori per i medici di medicina generale convenzionati con il SSN;

e) le altre attività complementari indicate in sede di gara.

3. Il Comune resta il titolare della Farmacia comunale e la relativa intestazione "Farmacia Comunale" deve essere mantenuta nella insegna ed in ogni altra forma di pubblicità della stessa. Il Concessionario è titolare dell'Azienda commerciale, come definita dalle disposizioni normative che regolamentano il servizio farmaceutico.

4. Il Comune potrà affidare al Concessionario ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente Contratto, purché attinenti o connessi con il Servizio oggetto del contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al Contratto.

Art. 4 – Corrispettivo del Contratto

1. Il corrispettivo della concessione è costituito dal **canone concessorio**

annuale (oltre ad Iva di legge) dell'importo di Euro -----

(importo a base d'asta soggetto maggiorato della percentuale offerta in sede di gara) che dovrà essere corrisposto la prima entro il 15 maggio e la seconda entro il 15 novembre di ciascun anno (la prima annualità potrà essere versata secondo una diversa tempistica da stabilirsi tra le parti in sede contrattuale sulla base della data di effettivo inizio della prestazione).

Ai fini fiscali il valore della concessione per l'intera durata contrattuale è di complessivi Euro ----- (Euro -----) oltre IVA di legge.

2. Il canone concessorio sarà aggiornato dal 1 gennaio di ogni anno in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati rilevato dall'ISTAT (FOI).

3. Il concessionario dovrà versare al Comune oltre al canone di cui al punto precedente, in conformità al dettato di cui al decreto M.I.T 2/12/2016 - art. 5 comma 2, i seguenti oneri:

a) le spese tecniche relative alla perizia di stima;

b) le spese sostenute per la pubblicazione di avvisi e bandi di gara.

Art. 5 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

1. Il Concessionario è obbligato a gestire il servizio affidato e ad utilizzare i locali concessi nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle disposizioni contenute nel presente contratto, nel bando di gara, nell'offerta presentata in sede di gara e nella *“Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia”*;

2. Il Concessionario si impegna a redigere entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, nel rispetto della normativa vigente e

degli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate la “Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia” che dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comune.

3. Il Concessionario dovrà munirsi, a propria cura e spese, delle licenze e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio. Si impegna, altresì, a sottostare alle vigenti prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, igienico-sanitarie e di quelle che, di volta in volta, dovessero essere imposte da altre Autorità competenti.

4. Il concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

5. Il Comune rimane inoltre estraneo a qualsiasi rapporto fra il Concessionario e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti o istituti.

6. Il personale addetto al servizio deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio, in particolare è tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza, che possano costituire dati sensibili, deve, altresì, mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile in particolare nei riguardi dell’utenza.

7. Il Concessionario è obbligato a svolgere il Servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all’atto della presentazione dell’offerta.

8. Il Concessionario, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al Servizio oggetto del Contratto, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico Servizio ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.

9. Il Concessionario si obbliga nominare in qualità di Direttore della farmacia, un farmacista iscritto dell'Albo professionale ed in possesso di un'esperienza nel settore di almeno tre anni maturata alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta fissato nel bando di gara. In caso di sostituzione, il Concessionario dovrà comunicare al Comune, entro 5 giorni dalla nomina, il nominativo del Direttore avente i medesimi requisiti di cui al comma precedente.

10. Il Concessionario si impegna ad intestare a proprio nome tutte le utenze (telefoniche, rete elettrica, gas, acqua, ecc.), esistenti presso la sede della farmacia e a sostenere tutte le spese ed oneri connessi all'avvio, gestione e funzionamento del servizio e dell'uso dei locali (pulizia, manutenzione ordinaria, pulizia giornaliera e pulizia finale dei locali, asporto rifiuti ecc.), fin dalla data di consegna dei locali.

11. Tutte le spese di manutenzione ordinaria dei locali di proprietà comunale inclusi nel contratto di concessione sono a totale carico del concessionario. Eventuali opere di miglioria di tipo strutturale dovranno

essere preventivamente concordati con il Comune di Giano dell'Umbria.

12. Restano a completo ed esclusivo carico del Concessionario tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e gravanti sul Comune.

13. Il Concessionario rimane esclusivo responsabile dell'uso e dello stato dei locali oggetto della concessione.

14. Il Concessionario in occasione della chiusura del rapporto tra il Comune e l'attuale gestore uscente potrà rilevare l'intero magazzino merci esistente presso la farmacia comunale al valore quantificato in contraddittorio al momento del passaggio della gestione dell'attività. La valorizzazione delle quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Eventuali spese per la determinazione del valore effettivo saranno a totale carico del concessionario.

15. Prima dell'inizio del servizio, sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo alle attrezzature affidati in gestione. Al termine del servizio il concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale l'ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. E' fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi e conseguenti.

Art. 6 – Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso

connesso sotto il profilo tecnico, economico, finanziario, e della sicurezza anche sui luoghi di lavoro.

2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto:

a) a tenere esonerato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;

b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare:

- una polizza di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT – RCO di € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) per l'intera durata del contratto;

- una polizza di assicurazione per danni da incendio per l'utilizzo dello stabile comunale adibito a sede della farmacia, per tutta la durata del suo utilizzo ed una polizza di assicurazione per danni da furto e rapina per le attrezzature di qualsiasi genere di proprietà del Comune.

Art. 7 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione possono essere sospese o abbandonate dal Concessionario, che si impegna:

- ad erogare tutti i servizi richiesti dal bando di gara nonché quelli previsti

nell'offerta tecnica presentata;

- prestare piena osservanza alle disposizioni normative e alle direttive delle competenti autorità per la gestione del servizio farmaceutico, così da assumere a sue spese gli adattamenti e le opere che si rivelino necessarie per il corretto esercizio del servizio, anche in considerazione del fatto che in caso di violazione di tali norme il Concessionario sarà ritenuto unico responsabile e quindi tenuto al pagamento di eventuali sanzioni irrogate;

- collaborare con l'Amministrazione Comunale per fornire ogni necessaria e idonea documentazione che occorre a quest'ultima per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento del servizio anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Amministrazione Comunale anche in sede di presentazione delle relative domande;

- osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali e sensibili di cui è titolare ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii.;

- rispondere di ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone, cose o beni, nessuno escluso, che dovessero verificarsi all'interno dei locali della farmacia in conseguenza dell'esercizio dell'attività data in concessione;

- dichiarare sin da ora di esonerare e sollevare il Comune di Giano dell'Umbria da ogni responsabilità per perdite patrimoniali, danni a persone in genere, anche dipendenti del soggetto aggiudicatario, animali e cose, che potessero in qualsiasi modo e momento accadere;

- ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'Azienda sanitaria locale, competente per territorio;

- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.

2. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il servizio, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica.

3. Il Concessionario, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocimento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

Art. 8 – Interruzione del Servizio

1. L'erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa dal Concessionario se non per ragioni di forza maggiore o per necessità tecniche, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica, anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.

2. In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'Azienda sanitaria locale, competente per territorio.

3. Il Concessionario è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del Servizio, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la

collettività.

4. Il Concessionario è obbligato a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del servizio.

Art. 9 – Obblighi del Comune

1. Il Comune affida in esclusiva al Concessionario, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della Farmacia di cui è titolare.

2. Il Comune, ai fini dell'adempimento da parte del Concessionario degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:

a) mettere a disposizione a far data dalla definizione della procedura di aggiudicazione l'edificio e gli spazi pertinenziali di competenza della farmacia, come da planimetria allegata alla presente gara:

b) effettuare i lavori di manutenzione straordinaria ritenuti indispensabili per il regolare funzionamento del servizio.

c) rimborsare le spese straordinarie eventualmente sostenute dal locatario per la conservazione del bene, se ritenute necessarie ed urgenti e preventivamente autorizzate.

Art. 10 – Divieto di cessione del Contratto - deroghe

1. Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al Concessionario di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del Servizio. Eventuali deroghe al presente articolo dovranno essere preventivamente concordate e contrattualizzate dal Comune, che comunque mantiene ampia ed autonoma facoltà di decisione, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

Art. 11 – Durata del Contratto

1. La durata del Contratto è fissata in anni dieci (10), decorrenti dalla data di stipula del contratto, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.

2. E' espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza. Allo scadere della concessione, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del rapporto o comunque alla gestione del servizio né in ordine al riconoscimento di alcuna somma, a nessun titolo, nemmeno a titolo di indennità di avviamento. Il Concessionario si impegna altresì a garantire, dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino alla nuova gara di concessione.

3. Al termine del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga-tecnica per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, presumibilmente per un periodo non superiore a mesi 6 (sei). In tal caso il gestore uscente si impegna all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

4. Alla scadenza della concessione o nelle altre ipotesi di risoluzione anticipata, il Concessionario dovrà riconsegnare al Concedente i locali in buono stato manutentivo e di fruibilità, con le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al Concessionario stesso siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577 comma 2, 1592 e 1593 del codice civile.

5. Il Concedente, in caso di mancato rilascio dei locali alla scadenza

contrattuale o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento per reimmettersi nella detenzione, rinunciando fin d'ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere. Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna dei locali le proprie ragioni avanti all'Autorità competente.

6. Il concessionario è direttamente responsabile verso terzi dei danni causati da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

Art. 12 – Risoluzione per inadempimento

1. Fatti salvi i casi di cui al successivo art. 13 “Clausola risolutiva espressa”, quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente capitolato, dall’offerta presentata in sede di gara, dal contratto di servizio e dalla Carta dei servizi e dagli atti ad esso allegati, il Concedente dovrà contestare l’inadempimento, per iscritto, al Concessionario, e concedergli il termine di almeno 15 giorni per le giustificazioni e controdeduzioni.

2. Decorso infruttuosamente il termine fissato senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento ovvero le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee ed esaustive in relazione all’inadempimento, il Concedente potrà risolvere il contratto di servizio.

3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Concedente del danno subito.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

1. Il Concedente potrà risolvere di diritto il contratto di servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile qualora si verifichi anche una sola delle seguenti fattispecie nonché di quelle previste dal presente capitolato o dal bando di gara o dal contratto di servizio:

a) sopravvenienza per il concessionario di situazioni preclusive alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni;

b) sottoposizione del Concessionario a procedure concorsuali;

c) scioglimento della Società o cessazione della ditta individuale del Concessionario, per qualsiasi causa;

d) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni consecutivi non comunicata all'Ente competente o da questo non autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia;

e) inosservanza del divieto di cessione e di sub concessione della gestione del servizio;

f) decadenza del Comune dall'esercizio della farmacia, dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al Concessionario;

g) ricorso all'abusivismo professionale;

h) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;

i) mancata osservanza delle norme e regolamenti vigenti in materia di somministrazione di farmaci e, più in generale, di esercizio del servizio farmaceutico o inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;

k) grave inosservanza in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto, dal Capitolato di gara, dal Bando e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi nonché dall'offerta tecnica presentata in sede

di gara;

l) mancata redazione e/o mancata trasmissione al Concedente della Carta dei Servizi entro 180 giorni dall'avvio della gestione del servizio o redazione della stessa in modo non conforme a quanto prescritto nello schema "Standard minimi di qualità e quantità delle prestazioni ai fini della predisposizione da parte del Concessionario della Carta della qualità dei servizi della farmacia";

m) mancata ricostituzione della cauzione definitiva entro 30 giorni dall'escussione della stessa;

n) destinazione dei locali ad uso diverso da quello previsto nel presente contratto e del capitolato.

Art. 14 – Penali

1. Sono previste le seguenti penali, esigibili dal momento del fatto, tra esse cumulabili, i cui importi saranno rivalutati ogni 5 anni in base agli indici ISTAT a far data dalla stipula del contratto di concessione del servizio:

- chiusura della farmacia, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: euro 500,00 (Cinquecento/00) per ogni giorno fino ad un massimo di cinque giorni;

- inosservanza dell'orario di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: euro 200,00 (Duecento/00) per ogni infrazione;

- inosservanza del turno di servizio, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente in materia: euro 300,00 (Trecento/00) per ogni giorno;

- mancata esecuzione di uno dei servizi indicati nella proposta di gestione del servizio e nella Carta dei servizi: euro 100,00 (Cento/00) per ogni

evento;

2. Qualora il Concessionario non ottemperasse alle altre prescrizioni del presente capitolato e del contratto di servizio, il Concedente potrà applicare una penale da euro 100,00 (Cento/00) ad euro 1.000,00 (Mille/00), in relazione all'entità del fatto contestato, fino ad un massimo del 10% dell'intero importo contrattuale. E' fatta salva la facoltà per il Concedente, per i casi più gravi o in caso di recidiva, di risolvere di diritto il contratto.

3. Il Concedente chiederà il pagamento della penale tramite PEC. Qualora il concessionario non ottemperasse entro 15 giorni dal ricevimento, il Concedente si rivarrà sulla cauzione definitiva.

4. Il Concedente, oltre all'applicazione della penale, avrà la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale, e potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Il Concessionario sarà tenuto alla immediata ricostituzione della stessa.

Art. 15 – Disposizioni comuni in caso di chiusura del rapporto

1. Allo scadere del contratto di servizio o in caso di cessazione anticipata dello stesso per qualunque causa, i rapporti tra le parti saranno regolamentati come segue.

A) Il Concessionario è obbligato a:

- riconsegnare il servizio;

- riconsegnare i locali in perfetto stato di efficienza. In caso di inottemperanza il Concedente si riserva la facoltà di rivolgersi a terzi per effettuare i dovuti interventi di manutenzione addebitando i costi sostenuti al Concessionario.

B) Il Concedente:

I. ha facoltà di acquistare - o far acquistare dal nuovo gestore subentrante - ed il Concessionario sarà obbligato a vendere, previo inventario da redigere in contraddittorio, quanto segue:

- il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi, e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultanti dalla documentazione contabile;

- il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (First in - First out).

II. ha facoltà di subentrare - o far subentrare il nuovo gestore - nei contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario, purché conclusi nell'effettivo interesse della farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura.

Art. 16 – Controversie. Foro competente

1. I termini e le comminatorie contenute nel contratto operano di pieno diritto senza l'obbligo per il Comune concedente della costituzione in mora. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.

2. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il Comune e il Concessionario relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo

Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Spoleto I termini e le comminatorie contenute nel contratto operano di pieno di diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora. Le notificazioni, le intimazioni e ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mezzo di posta elettronica certificata PEC al Concessionario o a colui che lo rappresenta ai recapiti indicati all'atto della partecipazione al procedimento di gara, ovvero a quelli aggiornati comunicati obbligatoriamente dal Concessionario.

Art. 17 – Norme finali

1. Le disposizioni del presente contratto possono essere modificate su accordo di entrambe le parti, comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore. Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento al bando di gara citato in premessa e, per quanto compatibile, alla normativa oggetto della presente concessione e alle norme del Codice Civile.

Art. 18 – Trattamento dati personali

1. L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Reg UE 2016/679, informa il Concessionario che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

Art. 19 – Sicurezza sul lavoro

1. Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii. e sarà considerato l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei

lavoratori. Di ogni violazione o inadempimento risponderà il Concessionario in ogni sede e a qualsiasi titolo.

Art. 20 – Obblighi in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

1. Il concessionario, ai fini dei pagamenti, si impegna al rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della legge 136/2010 - tracciabilità dei flussi finanziari. Il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; in particolare il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del citato art.3 L.136/2010 entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 21 – Elezione di domicilio

1. Le parti eleggono domicilio presso il Comune di Giano dell’Umbria.

Art. 22 – Spese

1. Tutte le spese relative e conseguenti al Contratto, ivi comprese quelle di bollo, di redazione stipula e registrazione sono a carico del Concessionario.

Art. 23 – Rinvii

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle vigenti normative ed al Capitolato Speciale d’Appalto.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto da me letto alle parti, le quali, su mia domanda, dichiarano di approvarlo e con me lo sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la veridicità dei certificati ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47-ter, comma 3, della legge 16 febbraio 1913, n.89.

Il presente atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte da me Ufficiale Rogante, in unico originale, su ventuno pagine intere e fin qui della ventunesima.

Per la Soc. -----:

Per il Comune: Fabiana Rumori

Il Segretario Comunale: Dott. Vincenzo De Cesare